



21671/17

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

Composta da

INDEBITO ARRICCHIMENTO - opp. a d.i. in materia locatizia - con deposito di velina di atto di citazione - legittimità - condizioni

Dott. Uliana ARMANO - Presidente -

Dott. Franco DE STEFANO - Consigliere Rel. - R.G.N. 16457/2016

Dott. Enrico SCODITTI - Consigliere - Cron. 21671

Dott. Gabriele POSITANO - Consigliere - CC - 11/05/2017

Dott. Marco DELL'UTRI - Consigliere -

**Motivazione  
semplificata**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 16457-2016 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. in ricorso X ), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende *ope legis*;

**- ricorrente -****contro**

RCMA

DI X

(RC

), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CAVASOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ALBERTO VANCINI;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 555/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/04/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dì 11/05/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

**rilevato che:**

il Ministero dell'Interno ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza (n. 555 del 21/04/2016, notificata il 03/05/2016) con cui la corte di appello di Bologna ha rigettato il suo appello avverso la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo al decreto ingiuntivo (notificato il 20/12/2013) ai suoi danni conseguito (il 07/11/2013) dal RCMA di X degli

- RC - per canoni di locazione immobiliare rimasti insoluti, siccome proposta con atto di citazione - anziché con ricorso - ed iscrizione a ruolo (il 27/01/2014) della mera velina o copia informale, seguita dal deposito del suo originale (il 24/02/2014, a seguito della rinotifica in data 13/02/2014) solo dopo la scadenza del termine di quaranta giorni dalla notifica del monitorio;

resiste con controricorso l'intimato;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197;

il controricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis, contestando l'applicabilità alla fattispecie dei precedenti indicati nella proposta di accoglimento (che richiama, quanto all'idoneità della costituzione con velina nelle opposizioni a d.i., Cass. 15130/15, nonché, quanto all'idoneità dell'iscrizione a ruolo se non applicato il rito locatizio, Cass. 8014/09);

**considerato che:**

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorrente si duole di «violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 164, 414, 415, 416, 420, 447 bis, 641, 645 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», contestando la ritenuta inidoneità della costituzione a mezzo della sola «velina» ai fini della ritualità della iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;

il motivo - a contrastare il quale non giova la pedissequa riproduzione, nel controricorso dell'intimata, delle difese svolte dinanzi alla corte territoriale - è manifestamente fondato;

invero, proprio in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, lo sviluppo di pregressi e consolidati principi processuali ha condotto questa Corte ad affermare che «la costituzione in giudizio dell'opponente avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione (cosiddetta velina) anziché, come previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., l'originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo» (Cass. 20/07/2015, n. 15130);

in combinazione di tale principio con l'altro consolidato (Cass. 02/04/2009, n. 8014; Cass. ord. 29/12/2016, n. 27343), secondo cui la proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia erroneamente avvenuta con rito ordinario anziché con il dovuto rito del lavoro resta sanata in caso di deposito dell'atto di citazione mediante iscrizione a ruolo della causa entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del monitorio, è evidente che l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia avvenuta mediante tempestiva iscrizione a ruolo della sola velina è rituale, purché - come avvenuto nella specie - l'iscrizione a ruolo abbia

luogo entro il termine fissato per l'opposizione e sia seguito dal deposito dell'originale;

la gravata sentenza va cassata, con rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione, affinché esami sotto ogni altro profilo, in rito e se del caso nel merito, ma beninteso impregiudicato il relativo esito, il gravame proposto dall'odierno ricorrente, pure provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità, alla stregua dell'esito complessivo della lite;


va infine dato atto – sia perché il ricorso è stato accolto, sia perché è esente dal versamento del contributo il ricorrente – della non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione;

**p. q. m.**

accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza; rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma addì 11/05/2017.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 19 SET. 2017

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Sabrina Pacitti



Il Funzionario Giudiziario  
dott.ssa Sabrina PACITTI

